



COMUNE DI RIOLUNATO

PROVINCIA DI MODENA

CAP. 41020

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 2 DEL 09/04/2026

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | OBBLIGHI PER I FRONTISTI INERENTI IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) E S.M.I. |
|----------|--|

IL SINDACO

RILEVATO che ai bordi delle strade comunali e vicinali di uso pubblico persiste lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono rami, fronde o foglie verso la sede stradale invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica stradale, oltre a rappresentare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e neviccate;

SOTTOLINEATO che presso curve e incroci stradali le erbacce e/o gli arbusti, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per venti metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia, in caso di scarsa visibilità e/o riscontro di pericolo alla viabilità;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 7 del 25/06/2016 con la quale sono stati imposti ai proprietari dei terreni gli obblighi imposti dagli art. 16, 17, 18, 29, 30 e 31 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

RISCONTRATA l'opportunità di aggiornare la suddetta ordinanza;

RAVVISATA la necessità di garantire la pubblica incolumità sulla viabilità comunale;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al D.lgs. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO pertanto il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) e ss.mm.ii. ed in particolare:

- Art. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati";
- Art. 17 "Fasce di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato";
- Art. 18 "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati";
- Art. 29 "Piantagioni e siepi";
- Art.30 "Fabbricati, muri e opere di sostegno";
- Art. 31 "Manutenzione delle ripe";

VISTI altresì gli artt. 26 “Fasce di rispetto fuori dai centri abitati” e 27 “Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati” del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada) e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTO il Regolamento Regionale Forestale n. 3 del 01/08/2018 ed in particolare l’art. 6;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per quanto in premessa integrato e specificato:

- 1) Ai proprietari e/o conduttori dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico nonché adiacenti agli spazi d’uso pubblico sull’intero territorio comunale, la potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.

Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia, in caso di scarsa visibilità e/o riscontrato pericolo alla viabilità ai sensi del codice della strada. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d’intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

- 2) Di provvedere ad effettuare i suddetti interventi nel più breve tempo possibile provvedendo altresì alla costante verifica del rispetto di quanto disposto, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni pericolo alle persone ed alla circolazione. Sarà cura dell’interessato, prima dell’inizio dei lavori, l’ottenimento di eventuali autorizzazioni per l’esecuzione degli stessi in caso di ingombro.

AVVERTE

- che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi continua, in forza della natura delle norme richiamate in premessa;
- che i proprietari, possessori e coloro che esercitano un diritto reale sulla proprietà di cui trattasi saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero manifestarsi a causa dell’inottemperanza alla presente ordinanza;
- che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. negli importi dallo stesso indicati nel tempo, attualmente indicati in Euro da 173,00 a 694,00; lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale.

Alla violazione delle disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi.

Nell'eventualità in cui i proprietari e/o conduttori non provvedano autonomamente a quanto disposto dalla presente ordinanza provvederà l'Amministrazione comunale, con successivo addebito ai medesimi delle spese.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio online e sul Sito Istituzionale;
- che la presente ordinanza venga trasmessa:

Al Prefetto di Modena

Al Questore di Modena

Ai Carabinieri di Pievepelago

Alla Polizia Locale di Riolunato

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del DPR 1199 del 1971.

IL SINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.